

N. 1135

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1996

Norme in materia di personale amministrativo del Ministero
di grazia e giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - Tra i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia con funzioni ausiliarie rispetto al pubblico ministero e al giudice, sono particolarmente esposti a grave rischio tutti i conducenti di automezzi speciali.

Tale rischio, com'è evidente, deriva dal fatto che i predetti conducenti si trovano quotidianamente in una situazione obiettiva che di per sè comporta una continua possibilità di essere coinvolti in eventuali attentati al magistrato trasportato. E il rischio è tanto maggiore perchè, come normalmente accade, essi debbono assumere in assenza di scorta compiti di protezione che, di fatto, vanno ben al di là della semplice conduzione dell'automezzo.

Tanto più il rischio viene aumentato se si dovesse ritenere opportuno accogliere la proposta spontanea degli stessi conducenti di estendere i loro compiti anche al servizio di tutela al magistrato, ristretto ovviamente in maniera tassativa, a favore dei soli magistrati che hanno funzioni direttive.

Va al riguardo ricordato che proprio in considerazione di questo particolare aspetto del servizio loro richiesto, essi devono superare un corso di preparazione professionale e quindi, di fatto, sono addestrati alla guida veloce e generalmente muniti di autorizzazione al porto d'armi.

Pertanto in considerazione di questa evidente nota di particolare specificità, senso di giustizia suggerisce che anche a questo personale, soprattutto in ragione del maggiore impegno di servizio loro richiesto, sia assicurato un trattamento giuridico ed economico non inferiore rispetto a quello di cui gode già il personale di altri settori esposti a rischio.

Tale obiettivo può essere almeno in parte raggiunto indicizzando l'indennità giudiziaria, di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, così come è indicizzata quella attribuita ai magistrati, i cui rischi essi inevitabilmente

condividono nell'espletamento del loro servizio.

Al detto fine, devono essere esclusi coerentemente nei loro confronti sia l'applicazione del comma 61 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a suo tempo introdotto proprio per escludere l'indicizzazione, sia l'applicazione dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

L'indennità in questione, inoltre, deve essere considerata a tutti gli effetti una componente normale della retribuzione, così come lo specifico rischio è una componente normale del servizio richiesto.

Il delicato compito svolto da questo personale induce, inoltre, a proporre che ai conducenti, ferma restando la loro dipendenza dal Ministero di grazia e giustizia, sia riconosciuta a tutti gli effetti durante il servizio la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Così riconducendosi anche il detto servizio nell'ambito di quello prestato dall'altro personale esposto a grave rischio, in concordanza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371. Logica conseguenza di tale assunzione di qualifica e della correlata estensione di compiti è l'avanzamento di tutto il personale qui interessato alla V qualifica funzionale.

È appena il caso, a conclusione, di sottolineare come le soluzioni sopra proposte apportino anche un decisivo contributo di alleggerimento dei compiti svolti dalle forze dell'ordine, nello specifico settore, distaccate presso gli uffici giudiziari, anche alla luce delle recenti disposizioni assunte dal Ministro dell'interno in tema di redistribuzione e riduzione delle scorte di Polizia e Carabinieri (v. nota Prot. 2/V/23 del 16/7/1996 del Ministro della Giustizia).

Va anche sottolineata, infine, l'estrema urgenza dei presenti adeguamenti normativi poichè da un lato è nell'interesse generale

del servizio, che l'assunzione della qualifica assimilata a quella di agente di pubblica sicurezza sia immediatamente adeguata a una situazione che non può prescindere dall'esercizio concreto dei compiti specifici

di pubblica sicurezza, e dall'altro lato appare contro ogni ragionevole equità ritardare un'equiparazione formale che deve sopperire a una manifesta disparità di trattamento sostanziale in atto da tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei riguardi del personale dell'Amministrazione di grazia e giustizia addetto alla conduzione di automezzi speciali quale personale ausiliario esposto a grave rischio per l'attività di servizio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del regolamento di attuazione dell'articolo 7, commi 2 e 3, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371, non si applica la disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nè la disposizione di cui all'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

1. All'indennità spettante al personale ausiliario di cui all'articolo 1, ai sensi della legge 22 giugno 1988, n. 221, si applica la disciplina dettata dall'articolo 3, secondo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e quella prevista dall'articolo 8, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° aprile 1994, al personale ausiliario di cui all'articolo 1 l'indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, è corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di fine rapporto e della pensione.

Art. 4.

1. Al personale dell'Amministrazione di grazia e giustizia addetto agli uffici giudi-

ziari per la conduzione di automezzi speciali è riconosciuta, durante il servizio, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1 del regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 5.

1. Il personale appartenente alla categoria dei conducenti di automezzi, in servizio presso tutti gli uffici giudiziari, viene inquadrato nella qualifica immediatamente superiore, quinto livello funzionale, anche in soprannumero a causa dell'attività di servizio prestata quale personale esposto a grave rischio di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

Art. 6.

1. Il personale di cui all'articolo 5 può essere destinato, ove lo richiedano le esigenze di servizio, anche a tutela di magistrati con funzioni direttive.

Art. 7.

1. Gli importi dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello Stato, previsti dalla tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, come sostituita dalla legge 24 dicembre 1976, n. 900, dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99, sono aumentati:

a) quelli previsti ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della predetta tabella, nella misura di lire 5.000 per ciascuno di essi;

b) quello previsto al numero 5, nella misura di lire 8.000.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante

riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e con i proventi derivanti dall'aumento dei diritti di cancelleria di cui all'articolo 7.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

